

(N. 598)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1954

Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi.

ONOREVOLI SENATORI. — Ad iniziativa dell'Unione italiana dei ciechi, che ha tra i propri fini istituzionali anche quello di provvedere alla costruzione ed all'acquisto di case popolari per i ciechi meno abbienti, venne costituito — e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 344, in data 25 gennaio 1951 — l'Istituto nazionale case popolari per i ciechi che, in sostanza, è una diretta emana-

zione della Unione dalla quale ha avuto in donazione il patrimonio di fondazione.

Difatti, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto approvato col citato decreto presidenziale 25 gennaio 1951, il patrimonio dell'Istituto predetto è così costituito:

« a) dalla cessione in proprietà, da parte dell'Unione italiana dei ciechi, del complesso di case popolari in corso di costruzione in

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roma, Bologna e Torino, con il concorso dello Stato ed il mutuo della Cassa depositi e prestiti concessi con decreto ministeriale n. 8742 del Ministero dei lavori pubblici in data 15 giugno 1948;

« b) dalla cessione in proprietà, da parte dell'Unione italiana dei ciechi, delle aree edificatorie, dalla medesima possedute in Milano, Treviso, Foligno, Perugia, Napoli, Palermo e Bari e di tutti gli altri terreni edificatori che saranno acquistati o perverranno all'Unione fino alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di costituzione dell'Istituto ».

È da precisare che l'Unione, nel provvedere all'acquisto delle aree sopra elencate, si avvale dei benefici fiscali da essa fruiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 settembre 1947, n. 1047, che a tali effetti, la parifica all'Amministrazione statale.

Dovendosi ora dare materiale esecuzione al trasferimento, a nome dell'Istituto nazionale case popolari per i ciechi, dei beni immobili ad esso ceduti dall'Unione e che dovranno far parte del suo patrimonio di fondazione, i relativi atti di trasferimento tra Unione e Istituto dovrebbero scontare le normali tasse di registro e ipotecarie, con una spesa di così ingente entità che non potrebbe essere in alcun modo sopportata dall'Istituto che — allo

stato — *non possiede beni patrimoniali* all'infuori di quelli che gli dovrebbero pervenire attraverso i medesimi atti di trasferimento.

In considerazione di ciò e poichè — come si è già accennato — l'Istituto deve ritenersi, nella sostanza, una diretta emanazione della Unione, tanto che, in caso di scioglimento, il suo patrimonio passerebbe di diritto all'Unione, si manifesta l'inderogabile necessità che per gli atti di trasferimento in parola — e *limitatamente ad essi soltanto* — venga accordata l'agevolazione fiscale della tassa di registro e ipotecaria. Solo a tale condizione, infatti, l'Istituto sarebbe nella possibilità di esplicare le funzioni — di alto interesse sociale — per le quali è stato costituito.

Allo stesso scopo si rende poi necessaria l'emanazione di una norma legislativa che autorizzi la Cassa depositi e prestiti ad accordare finanziamenti all'Istituto nazionale case popolari per i ciechi in corrispondenza di contributi allo stesso concessi e concedendi dal Ministero dei lavori pubblici con le modalità e le forme previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1560, per i mutui disposti a favore degli Istituti autonomi per le case popolari (ammortamento in 35 annualità, garanzia mediante ipoteca di 1° grado).

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

Gli atti con i quali l'Unione italiana dei ciechi cede all'Istituto nazionale case popolari per i ciechi la proprietà delle costruzioni e delle aree edificatorie possedute alla data del 21 maggio 1951 dall'Unione medesima sono esenti dalla imposta sul valore globale e sono soggetti alle imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

La stessa norma si applica alle cessioni, dalla Unione italiana dei ciechi all'Istituto predetto, dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Istituto nazionale case popolari per i ciechi, in relazione a contributi accordati o da accordarsi dal Ministero dei lavori pubblici, con le modalità e le forme previste dall'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1560.